

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE
DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.**

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA E DEFINIZIONI | 3 |
| Articolo 1 Ambito di applicazione dell'Elenco..... | 5 |
| Articolo 2 Operatori Economici ammessi | 6 |
| Articolo 3 Composizione dell'Elenco e fasce di importo | 7 |
| Articolo 4 Requisiti per l'iscrizione all'Elenco..... | 8 |
| Articolo 5 Procedura di iscrizione..... | 12 |
| Articolo 6 Conclusione dell'iter di iscrizione..... | 16 |
| Articolo 7 Verifiche a campione comprovanti il possesso dei requisiti | 16 |
| Articolo 8 Validità e Durata dell'Iscrizione | 17 |
| Articolo 9 Sospensione o cancellazione dell'iscrizione..... | 17 |
| Articolo 10 Organismi per la verifica dei requisiti | 20 |
| Articolo 11 Modifica del presente Regolamento..... | 20 |
| Articolo 12 Obblighi e garanzie | 20 |
| Articolo 13 Tutela dati personali (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale | 21 |
| Articolo 14 Pubblicità..... | 21 |
| Articolo 15 Foro competente | 22 |

PREMESSA E DEFINIZIONI

Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, via A. Bergamini n. 50, utilizza il portale di acquisto “*Highway to Procurement*” (il Portale), per la gestione telematica delle procedure di scelta del contraente, anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sul Portale operano:

- in qualità di acquirenti, Autostrade per l'Italia S.p.A. (anche in qualità di Stazione Appaltante) per ciò che concerne gli affidamenti privatistici e pubblicistici di lavori, forniture e servizi e le società che si avvalgono del service di quest'ultima (da qui in avanti denominate l'**Acquirente** o **Autostrade**) per ciò che concerne gli affidamenti privatistici di forniture e servizi;
 - in qualità di venditori e/o partecipanti alla gare i soggetti individuati dal successivo Art. 2 (da qui in avanti denominati **Operatori Economici**).

Relativamente ad Autostrade in qualità di Stazione Appaltante, si precisa che vengono considerate singole Stazioni Appaltanti la Direzione Generale e le nove Direzioni di Tronco. Il Portale ha la finalità di agevolare e guidare il processo di interrelazione e scambio di informazioni tra Autostrade e gli Operatori Economici. In questa ottica il Portale provvede a formare, identificare e gestire l'Elenco di Operatori Economici (da qui in avanti denominato **Elenco**) in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, anche con riferimento a quelli stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da qui in avanti denominato **Codice**) per la partecipazione a procedure di gara nei limiti di cui all'art. 1.

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

Account: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Portale;

Albero Merceologico: classificazione nella quale lavori, forniture e servizi di interesse di Autostrade sono organizzati, andando a formare Gruppi omogenei (per natura tecnologica, tipologia di attività ...);

Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore Economico: la casella di posta

elettronica certificata indicata dall'Operatore Economico al momento della registrazione al Portale e destinata alle comunicazioni inerenti all'attività svolta nel Portale medesimo; presso detta casella di posta elettronica certificata l'Operatore Economico, all'atto della registrazione, elegge domicilio per la ricezione di dette comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Casella di posta elettronica certificata del Portale di Autostrade: la casella di posta elettronica certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni inerenti all'attività svolta nel Portale;

Codice: D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni;

Elenco Fornitori: banca dati nella quale vengono archiviate le informazioni acquisite da Autostrade attraverso la compilazione dei form di registrazione da parte degli Operatori Economici interessati;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Iscrizione: procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere l'abilitazione ad accedere al Portale e partecipare alle gare on-line;

Gara telematica: qualsiasi "confronto concorrenziale" che si svolge in modalità telematica sul Portale (es. gare con procedura aperta, ristretta, negoziata, indagini di mercato, richieste di offerte ecc.);

Gara privatistica: procedura indetta da Autostrade secondo le regole privatistiche del libero mercato;

Gara pubblicistica procedura di affidamento indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Gestore del Portale: la Società BravoSolution S.p.A., in qualità di responsabile della conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche gestite dal Portale incaricato da Autostrade;

Operatore Economico: l'imprenditore, il fornitore ovvero il prestatore di servizi che, a seguito della richiesta di registrazione inviata a Autostrade tramite il Portale, ottiene l'abilitazione ad operare nel Portale;

PEC: Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

Portale: il Portale Highway to Procurement di Autostrade per l'Italia S.p.A., ossia l'ambiente

telematico virtuale, gestito da un soggetto terzo (Bravo Solution S.p.A.), per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le gare on-line sia la registrazioni presso l'Elenco Fornitori;

Profilo di Committente: il Sito informatico (www.autostrade.it) attraverso il quale l'Operatore Economico accede al Portale;

Registrazioni di sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione delle gare telematiche e delle informazioni inserite presso l'Elenco Fornitori;

Utente/i del Portale: ogni soggetto che opera nel Portale, ivi compresi il Gestore del Portale e gli Operatori Economici.

La premessa costituisce parte integrante del presente documento.

Articolo 1 Ambito di applicazione dell'Elenco

Gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco potranno essere consultati da parte di Autostrade ai fini dell'affidamento di contratti di:

- lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del Codice;
- forniture e servizi mediante procedura negoziata secondo i limiti previsti dal Codice;
- forniture e servizi mediante procedura privatistica secondo i limiti previsti dal Codice.

Inoltre gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco potranno essere consultati da parte di Autostrade anche ai fini dell'affidamento di contratti per le Società che si avvalgono del suo service.

Nel caso in cui Autostrade effettui affidamenti ai sensi del Codice, la scelta degli Operatori Economici da coinvolgere in gara verrà effettuata dalla stessa nel rispetto dell'art. 36 del Codice e delle Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'iscrizione all'Elenco non garantisce alcun affidamento contrattuale, fermo restando l'impegno di Autostrade nel procedere nella selezione dei partecipanti alle gare secondo principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento.

Il principio di rotazione nella selezione degli Operatori Economici da invitare alle gare di lavori, servizi e forniture indette mediante procedura negoziata pubblica viene applicato per categoria merceologica, a livello di singola Stazione Appaltante.

L'iscrizione al Portale è a titolo gratuito.

L'Elenco sarà utilizzato su tutto il territorio nazionale per affidamenti sia di competenza delle

sedi di Roma e Firenze, sia delle singole Direzioni di Tronco.

Articolo 2 Operatori Economici ammessi

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative nonché i liberi professionisti;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (d'ora in poi anche solo "ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice");
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (d'ora in poi anche solo "ConSORZI di cui all'art.45, comma 2, lettera c) del Codice");
4. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
5. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;
6. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
7. i liberi professionisti, singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista;
8. gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

Articolo 3 Composizione dell'Elenco e fasce di importo

L'Elenco è articolato in due sezioni: "lavori" e "forniture e servizi"; all'interno di ogni sezione è organizzato per categorie merceologiche (Allegato 6 "Categorie Merceologiche"). Ciascun Operatore Economico è chiamato a selezionare e candidarsi all'iscrizione per una o più categorie in base ai settori economici di competenza o interesse e in base ai requisiti posseduti come descritto nel seguente art.4.

Per ogni categoria merceologica sono distinte le fasce di importo di seguito specificate.

L'iscrizione ad una fascia di importo comprende l'iscrizione alla/e fascia/e di importo inferiore.

| Lavori | |
|------------------|-------------------------------|
| Fasce di importo | Valori di riferimento in Euro |
| Fascia 1 | Fino a 149.999,99 |
| Fascia 2 | Da 150.000,00 a 257.999,99 |
| Fascia 3 | Da 258.000,00 a 515.999,99 |
| Fascia 4 | Da 516.000,00 a 999.999,99 |

| Servizi e Forniture | |
|---------------------|-------------------------------|
| Fasce di importo | Valori di riferimento in Euro |
| Fascia 1 | Fino a 39.999,99 |
| Fascia 2 | Da 40.000,00 a 149.999,99 |
| Fascia 3 | Da 150.000,00 a 208.999,99 |

Autostrade potrà adottare la procedura privatistica per gli affidamenti compresi negli importi delle fasce 1 e 2 relative a Servizi e Forniture. Qualora operi per conto delle Società che si avvalgono del suo service nell'ambito di procedure privatistiche, Autostrade potrà invitare gli Operatori Economici iscritti alla Fascia 3 relativa a Servizi e Forniture anche per affidamenti di importo superiore a 209.000,00 euro.

Autostrade non redigerà alcuna graduatoria di merito né adotterà un sistema di valutazione in base ad un punteggio.

La Domanda di iscrizione all'Elenco, le relative dichiarazioni e la documentazione fornita

hanno la finalità di confermare l'interesse dell'Operatore Economico ad essere iscritto presso l'Elenco di Autostrade.

Articolo 4 Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

Gli Operatori Economici, ai fini dell'inserimento nell'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

Per tutte le Fasce relative ai Lavori, Servizi e Forniture (allegato 2):

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti l'oggetto della categoria per la quale si richiede l'iscrizione;
2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

B) Requisiti di ordine speciale

Per la Fascia 1 relativa a Lavori (allegato 3 bis):

in caso di assenza di certificazione SOA, si richiedono i seguenti requisiti:

1. aver eseguito direttamente, nel decennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, lavori analoghi di importo non inferiore ad € 149.999,99. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati ed ultimati entro il decennio antecedente tale data. In caso di precedenti lavori eseguiti in R.T.I., si computerà esclusivamente la quota di lavorazioni effettivamente svolta dalla singola impresa richiedente;
2. avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel decennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1;

3. possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intendendo la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori.

Per le Fasce 2, 3 e 4 relative a Lavori (allegato 3 bis):

1. L'Operatore Economico, all'atto della presentazione della Domanda di iscrizione, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla Fascia di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione, secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La certificazione SOA dovrà essere inserita sul Portale secondo le modalità descritte al seguente Articolo 5.

| Codice CATEGORI A | CATEGORIA MERCEOLOGICA | CATEGORIE SOA GENERALI | CATEGORIE SOA SPECIALIZZATE |
|-------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| LL01 | Lavori su opere d'arte | OG3 | OS11-OS21 |
| LL02 | Lavori strutturali su opere d'arte | OG3 | OS11 |
| LL03 | Opere strutturali speciali | OG3 | OS21 |
| LL04 | Pavimentazione stradale e manutenzione opere d'arte | OG3 | |
| LL05 | Barriere stradali su opere d'arte | OG3 | OS12-A |
| LL06 | Segnaletica stradale non luminosa | | OS10 |
| LL07 | Manutenzione di opere idrauliche | OG8 | |
| LL08 | Manutenzione impianti tecnologici | OG11 | |
| LL09 | Manutenzione illuminazione, cabine elettriche MT e BT, distribuzione elettrica | OG10 | |
| LL10 | Manutenzione impianti antincendio | | OS3* |

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| LL11 | Manutenzione impianti termici e di ventilazione | | OS28* |
| LL12 | Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale | OG12 | |
| LL13 | Ristrutturazioni edili e di interni | OG1 | OS6 |
| LL14 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici | | OS30* |
| LL15 | Barriere paramassi, ferma neve e simili | OG3 | OS12-B |
| LL16 | Barriere antirumore | OG3 | OS34 |
| LL17 | Opere d'arte nel sottosuolo | OG4 | |
| LL18 | Categoria riservata a Stazione Appaltante- Categoria non selezionabile | | |
| LL19 | Sistemazione a verde e opere di ingegneria naturalistica | OG13 | |
| LL20 | Scavi archeologici e attività connesse | | OS25 |
| LL21 | Lavori in terra | | OS1 |
| LL22 | Demolizioni di opere ed impianti | | OS23 |
| LL23 | Ristrutturazioni edifici civili e industriali | OG1 | |
| LL24 | Barriere stradali di sicurezza | | OS12-A |
| LL25 | Apparecchiature strutturali speciali | | OS11 |
| LL26 | Barriere paramassi, ferma neve e simili con l'utilizzo di tecniche alpinistiche | | OS12-B |
| LL27 | Ripristino opere a struttura mista calcestruzzo/acciaio | OG3 | OS18 |

*in alternativa, possesso della categoria generale OG11

Per ciascuna merceologia, l'Operatore Economico dovrà possedere tutte le SOA, sia generali che specializzate, indicate in corrispondenza della stessa categoria,.

La qualifica avverrà per la fascia di importo corrispondente alla minore classifica SOA posseduta tra quelle previste per la categoria merceologica di interesse.

Per tutte le Fasce relative a Servizi e Forniture (allegato 3):

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione, in riferimento a ciascuna categoria merceologica.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica principale (es.: qualora si chieda l'iscrizione in 2 categorie merceologiche principali, entrambe per la fascia 2, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 450.000,00).

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

2. Fatturato specifico: Somma dei fatturati specifici per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore al valore massimo della fascia d'importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

3. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d'importo prescelta.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Si precisa che per la dimostrazione del contratto di punta è necessario prendere come riferimento temporale i tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo.

Nel caso di richiesta di iscrizione, da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice, questi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Qualora non si raggiungano le soglie minime indicate per una fascia d'importo, ma l'Operatore Economico risulti comunque idoneo per la classificazione in una fascia di importo inferiore, Autostrade procederà direttamente all'inserimento della richiesta di iscrizione per la fascia inferiore.

Articolo 5 Procedura di iscrizione

Per iscriversi all'Elenco Fornitori, l'Operatore Economico interessato deve procedere innanzitutto con la registrazione e la richiesta di iscrizione che consiste nel processo di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ed i documenti presenti sul portale Highway to Procurement, nella presentazione della Domanda di Iscrizione all'Elenco sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore (Allegato 1) e nell'inserimento di tutte le informazioni richieste dal sistema (a titolo esemplificativo: indirizzo email, codice IBAN e categorie merceologiche per le quali si intende ottenere l'iscrizione).

A seguito della registrazione, il Portale invierà le credenziali di accesso all'indirizzo email indicato.

Per proseguire con l'iscrizione l'Operatore Economico, attraverso le funzionalità del sistema, dovrà:

- Inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri (Allegato 2).
- Inserire una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice. Detta dichiarazione, per quanto attiene alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 2, dovrà essere riferita ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 del Codice (Allegato 2).
- Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per Lavori nella Fascia 1, in assenza di certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede iscrizione, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante l'avvenuta esecuzione diretta di lavori analoghi nel decennio precedente. La dichiarazione deve contenere una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta, il Committente, l'esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione (Allegato 3 bis).
- Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per Lavori nella Fascia 1, in assenza di certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede iscrizione, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati nel decennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione (Allegato 3 bis).
- Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per Lavori nella Fascia 1, in assenza di certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede iscrizione, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e contenente l'elenco di adeguata attrezzatura tecnica come specificato al precedente articolo 4 (Allegato 3 bis).
- Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per Lavori nelle Fasce 2, 3 o 4, inserire certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede iscrizione (Allegato 3 bis).

- Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o legale rappresentante, attestante l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 4 "Fatturato Globale" (Allegato 3).

- Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o legale rappresentante, attestante l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 4, "Fatturato Specifico" (Allegato 3).

Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda iscriversi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o legale rappresentante, attestante l'avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data della Domanda di iscrizione, di un servizio o fornitura per categoria merceologica analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, di importo non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d'importo prescelta "Contratto di punta" (Allegato 3).

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Si fa presente che sul Portale fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma.

Autostrade effettuerà la verifica della validità delle firme digitali.

Gli atti e i documenti da sottoscrivere a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti digitalmente ovvero se verranno sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la comprovata non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco.

L'Operatore Economico, per completare la registrazione, deve essere in possesso ed indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dal Portale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dall'Operatore Economico stesso al momento della registrazione.

È onere dell'Operatore Economico controllare la propria casella di posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione, nonché aggiornare tempestivamente sul Portale qualsiasi variazione di detto indirizzo.

L'accesso al Portale è subordinato inoltre al possesso da parte dell'Operatore Economico della dotazione informatica espressamente indicata nella sezione "requisiti minimi di

sistema” presente nel Portale.

Articolo 6 Conclusione dell'iter di iscrizione

Autostrade comunicherà l'esito dell'iter di valutazione tramite PEC all'indirizzo indicato dall'Operatore Economico in fase di registrazione al Portale.

Eventuali richieste di chiarimento o integrazione da parte di Autostrade determineranno la sospensione della valutazione fino a quando l'Operatore Economico non provvederà a fornire quanto richiesto (comunque entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi).

In caso di esito positivo Autostrade inserirà l'Operatore Economico nell'Elenco di coloro che ritiene idonei a partecipare alle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture, nei limiti della fascia di importo attribuita.

In caso di esito negativo, l'Operatore Economico ne riceverà comunicazione via PEC unitamente alle motivazioni.

Articolo 7 Verifiche a campione comprovanti il possesso dei requisiti

A sua discrezione, Autostrade ha facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico in fase di iscrizione richiedendo la relativa documentazione a comprova degli stessi. La mancata messa a disposizione della documentazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta effettuata da Autostrade può comportare la sospensione dell'iscrizione. In caso di mancata comprova delle dichiarazioni potrà essere disposta la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco (vedi Art. 9).

L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli Operatori Economici dal comprovare la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un Contratto.

Articolo 8 Validità e Durata dell'Iscrizione

L'iscrizione avrà durata triennale a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione a meno del verificarsi di uno dei casi di cancellazione riportati nel seguente articolo 9.

È onere ed obbligo dell'Operatore Economico mantenere aggiornati i dati e la documentazione inserita nel Portale, nonché comunicare tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione. L'Operatore Economico avrà 30 giorni (naturali e consecutivi) per assolvere a tale obbligo a partire dalla data di scadenza dei requisiti o del verificarsi delle variazioni. Trascorso tale periodo, Autostrade si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione dell'Operatore Economico.

Ogni anno solare successivo a quello della qualifica, è fatto obbligo all'Operatore Economico di produrre una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale. Tale dichiarazione, il cui modello (Allegato 7) è disponibile nel Portale, dovrà essere prodotta entro il 20 di gennaio di ciascun anno. In caso di mancata presentazione del modello entro tale data, Autostrade potrà disporre la sospensione dell'iscrizione.

Qualora non pervenisse alcuna dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione entro 120 giorni decorrenti dal primo di gennaio di ciascun anno, sarà facoltà di Autostrade procedere con la cancellazione dell'iscrizione.

Al termine del periodo di validità dell'iscrizione, l'Operatore Economico dovrà procedere all'aggiornamento dell'iscrizione all'Elenco (compilando l'apposita sezione dell'Allegato 1, corredata da tutta la documentazione richiesta).

Articolo 9 Sospensione o cancellazione dell'iscrizione

Autostrade si riserva di disporre la sospensione dell'iscrizione degli Operatori Economici in caso di:

- a) mancata presentazione, entro il 20 di gennaio, della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione;
- b) mancata presentazione, nel termine di 15 giorni di cui al precedente articolo 7, della

- documentazione di comprova del possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati;
- c) negligenza, inadempimento o inadeguatezza nell'esecuzione dei contratti affidati;
 - d) mancato aggiornamento, nel termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 8, di dati o documentazione inseriti nel Portale;
 - e) perdita di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco (vedi art.4)

Nel caso previsto alla lettera a), la sospensione opera fino a quando non verrà inviata la dichiarazione di mantenimento dei requisiti e, decorsi inutilmente 120 giorni decorrenti dal primo di gennaio di ciascun anno, Autostrade procederà con la cancellazione dell'iscrizione.

La sospensione dall'Elenco nel caso sub b) opera fino ad un periodo massimo di ulteriori 6 mesi successivi all'avvenuta integrazione documentale richiesta da Autostrade.

La sospensione dall'Elenco nel caso sub c) opera dall'avvenuta conoscenza dell'evento contestato e fino ad un periodo massimo di ulteriori 6 mesi successivi all'avvenuto perfezionamento dell'esecuzione contrattuale.

La sospensione dall'Elenco nel caso sub d) determina l'esclusione dell'Operatore Economico dalle procedure di affidamento dall'avvenuta conoscenza dell'omissione e fino ad un periodo massimo di ulteriori 6 mesi successivi all'avvenuto aggiornamento.

La sospensione dall'Elenco nel caso sub e) opera con decorrenza dall'avvenuta perdita dei requisiti e fino al momento della comunicazione di riacquisto del medesimo requisito.

Autostrade comunicherà all'Operatore Economico la sospensione dall'Elenco tramite PEC all'indirizzo indicato dall'Operatore Economico in fase di registrazione al Portale.

Autostrade si riserva di disporre la cancellazione dell'iscrizione dell'Operatore Economico nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) violazione del Codice Etico (consultabile sul sito di Atlantia SpA) nonché della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito della Società);
- c) gravi inadempimenti o malafede nell'esecuzione dei contratti affidati;
- d) utilizzo improprio e/o fraudolento del Portale;
- f) comprovata non corrispondenza delle dichiarazioni relative al possesso di uno o più requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale emersa durante le verifiche a campione o in fase di aggiudicazione;

- g) mancata presentazione, entro il termine di 120 gg di cui all'articolo 8, della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale;
- i) in caso di almeno n. tre sospensioni, comminate nei confronti dell'impresa iscritta nel periodo di validità della qualificazione;
- l) mancata risposta da parte dell'Operatore Economico per cinque volte agli inviti di gara indetta mediante procedura negoziata pubblica nel biennio, senza fornire alcuna motivazione in merito.

Si specifica che l'Operatore Economico invitato ad una procedura negoziata pubblica telematica che non intenda presentare offerta, può comunicarlo formalmente ad Autostrade utilizzando apposita funzionalità di piattaforma attraverso il comando "Rifiuta", inserendo le motivazioni del rifiuto. In caso contrario, al termine della procedura, la non partecipazione dell'Operatore Economico sarà considerata come mancata risposta alla gara senza motivazione e pertanto verrà computata ai fini della cancellazione.

Non saranno ammesse modalità di rifiuto dell'invito a partecipare differenti da quanto qui espressamente indicato.

Nei casi di cancellazione sopra elencati, Autostrade si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di blocco dell'accesso al Portale da parte dell'Operatore Economico, a seconda della gravità del comportamento. La valutazione avverrà ad insindacabile giudizio delle competenti strutture di Autostrade.

Autostrade inoltre provvederà a cancellare i dati dell'Operatore Economico qualora lo stesso ne faccia apposita richiesta (Allegato 5).

Autostrade si riserva il diritto ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.

Autostrade comunicherà all'Operatore Economico la sua cancellazione dall'Elenco via PEC. Da tale comunicazione l'Operatore Economico avrà 30 giorni per presentare eventuali giustificazioni al fine del reinserimento nell'Elenco.

L'Operatore Economico potrà presentare nuova richiesta di iscrizione non prima di 12 mesi dalla cancellazione.

Articolo 10 Organismi per la verifica dei requisiti

Il processo di qualifica degli Operatori Economici che hanno presentato la domanda di iscrizione all'Elenco è gestito dalle competenti strutture di Autostrade per l'Italia.

Articolo 11 Modifica del presente Regolamento

L'accesso al Portale e la partecipazione alle gare telematiche comportano l'accettazione puntuale e incondizionata del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Autostrade si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione dello stesso verrà pubblicata sul Portale e sarà inviato un messaggio alla casella di posta elettronica certificata segnalata dall'Operatore Economico all'atto della registrazione al Portale.

Le modifiche al medesimo diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione sul Portale.

Articolo 12 Obblighi e garanzie

Nell'utilizzo del Portale, Autostrade e gli Operatori Economici opereranno con diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art. 1176, c.2, C.C.

In relazione all'utilizzo del Portale l'Operatore Economico si obbliga a:

- (i) rispettare i termini e le condizioni indicate nel presente Regolamento e nella documentazione presente nelle sezioni informative del Portale;
- (ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere dati o informazioni falsi, ingannevoli o illeciti;
- (iii) trattare i dati e le informazioni relativi a ciascuna gara telematica come strettamente

confidenziali o riservati.

Autostrade, anche tramite il Gestore del Portale, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate durante le gare telematiche e a impedire l'accesso alle stesse a terzi non autorizzati.

In relazione all'utilizzo del Portale, l'Operatore Economico dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti ad Autostrade e che il loro utilizzo da parte di Autostrade non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.

Articolo 13 Tutela dati personali (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale

L'inserimento dei dati personali richiesti è obbligatorio; la loro mancanza rende impossibile l'iscrizione all'Elenco fornitori e conseguentemente impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi tramite Portale. I dati dell'Operatore Economico verranno trattati da Autostrade, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale), così come disciplinato all'interno della "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale" scaricabile e consultabile in fase di registrazione, di cui l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione, di accettare integralmente e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 14 Pubblicità

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet di Autostrade: www.autostrade.it

Articolo 15 Foro competente

Le controversie relative all'interpretazione e/o alla esecuzione delle norme contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dalla legge Italiana e devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma.